

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 413}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato POLI**

Presentata il 6 luglio 1972

**Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente
l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per
alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 28 ottobre 1970, n. 777, venne autorizzata la prestazione di lavoro straordinario in favore di talune categorie di dipendenti delle amministrazioni finanziarie.

Con la predetta legge è stata concessa l'effettuazione, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, del lavoro straordinario, in aggiunta a quello massimo previsto dalle disposizioni, per un numero di ore mensili pari a 50, per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, ed a 60 per il personale ausiliario ed operaio.

Come è stato illustrato nella relazione presentatrice del disegno di legge di iniziativa governativa, che si trasfuse nella richiamata legge n. 777, ed è stato ampiamente dimostrato dagli effetti che il provvedimento ha dispiegato nei settori amministrativi interessati, le prestazioni straordinarie hanno consentito al personale di far fronte con notevole impegno ai compiti di istituto, resi sempre più gravosi dalla crescente azione pubblica in campo economico-finanziario.

Il provvedimento di legge, del quale si intendono prorogare i termini di efficacia, ha tratto origine dalla necessità di assicurare al personale dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, un trattamento che consentisse di avviare a soluzione i delicati problemi di perequazione dei compensi acces-

sori in rapporto con le particolari urgenze connesse con l'opera di riorganizzazione funzionale dei servizi e di riqualificazione del personale chiamato ad assolvere ai particolari obblighi derivanti dalla riforma del sistema tributario ed in attesa di pervenire ad un organico, definitivo riordinamento della materia, come prevede l'articolo 11 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Per quanto riguarda il settore delle finanze, in relazione al differimento dei termini di entrata in vigore dei provvedimenti delegati per l'attuazione della riforma, sorge, pertanto, la esigenza di collegare con tali adempimenti normativi, il mantenimento del trattamento accessorio provvisoriamente regolato dalla legge n. 777.

Del resto, una mancata proroga del beneficio, in assenza ancora di una normativa che riordini le varie e differentemente giustificate competenze del personale addetto agli uffici tributari centrali e periferici, creerebbe un vuoto retributivo le cui conseguenze sul buon andamento dei servizi diventerebbero di proporzioni insostenibili, proprio nel momento in cui l'amministrazione è sottoposta al processo profondo di revisione delle strutture impositive.

Occorre rispondere in modo responsabile al comprensibile stato di disagio della categoria. Si eviterà, così, il rinnovarsi di quella

tensione sindacale che, dopo alterne vicende, trovò composizione in seno al Governo del tempo, il quale riconobbe la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dal personale finanziario.

Quanto alla indicazione dei mezzi di copertura, non dovrebbe esservi dubbio che limitandosi la presente proposta di legge al solo Ministero delle finanze, ed essendo il provve-

dimento correlato e congiunto con l'attuazione della delega legislativa per la riforma tributaria, la ricerca dei fondi necessari a far fronte, secondo il dettato costituzionale, agli effetti del provvedimento medesimo, deve essere ricondotta alla stessa individuazione di copertura ed al tipo di soluzione del problema, contenuto nell'articolo 17 della citata legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, è prorogata per i dipendenti del Ministero delle finanze fino alla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti delegati per l'attuazione della riforma tributaria.